



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino

 piemontevda.lnd.it

Mail: piemontevda@lnd.it

PEC: figc.lnd.crp Piemontevaosta@legalmail.it

  @lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

DATA PUBBLICAZIONE 16/07/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1.	Deroga all'art. 72 N.O.I.F. – Utilizzo di maglie da gioco personalizzate (dal comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D.).....	2
1.2.	Autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale (dal comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D.).....	2
1.3.	Autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei ed amichevoli (dal comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D.)	2
1.4.	Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.).....	2
1.5.	Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.).....	3
1.6.	Progetto sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore (dal comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D.).....	3
1.7.	Termini e modalità della deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)	3
1.8.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D.).....	3
1.9.	Variazioni nomine Delegazione Provinciale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.).....	3
1.10.	Deroga art. 34, comma 1, N.O.I.F. per Campionato Allievi Under 17 e Under 16 – Stagione Sportiva 2026/2027	4
1.11.	Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)	4
1.12.	D.L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.).....	5
1.13.	D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)	5
1.14.	Progetto Sperimentale Seconde Squadre Under 21 con diritto di promozione alla categoria superiore – Stagione Sportiva 2026/2027	5
1.15.	Segreteria L.N.D.....	5
1.15.1.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e.....	5
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	6
2.1.	Club Giovanili 3° e 4° Livello – Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale).....	6
3.	RISULTATI.....	6
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	7
6.	TRIBUNALE FEDERALE	8

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Deroga all'art. 72 N.O.I.F. – Utilizzo di maglie da gioco personalizzate (dal comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale (dal comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D. inerente l'autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei ed amichevoli (dal comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D. inerente l'autorizzazione, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027 alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2026/2027.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Progetto sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore (dal comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D. contenente il rinnovo del progetto sperimentale per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre "Under 21" che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Termini e modalità della deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Variazioni nomine Delegazione Provinciale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2026;

- Preso atto delle comunicazioni pervenute dal Comitato Regionale Lombardia e dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di prendere atto di quanto indicato all'allegato sub A), in relazione alla Delegazione Provinciale di Bergamo e alla Delegazione Distrettuale di Pinerolo.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

... omissis ...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Dimissioni da Componente MARRONE NICOLA

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Distrettuale di Pinerolo:

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI	
Vice Delegato	TONELLI SILVIA	
Componenti	MAURINO MASSIMO	GALFIONE BRUNA
	SOBRERO SERGIO	AGONI IMERIO
	SOLERA MATTEO	BUA ANDREA
Segretario	BOLZONI SERGIO	

... omissis ...

1.10. Deroga art. 34, comma 1, N.O.I.F. per Campionato Allievi Under 17 e Under 16 – Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2026/2027 alla estensione della deroga all'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi Under 17 e Under 16, al fine di consentire a tali calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. D.L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 22 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 23 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Progetto Sperimentale Seconda Squadre Under 21 con diritto di promozione alla categoria superiore – Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che, la Lega Nazionale Dilettanti con propria nota datata 14/7/2026 ha concesso nulla-osta affinché il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta possa prevedere, in deroga, la possibilità di impiegare n. 8 calciatori "fuori quota" nati/e dal 1.1.2003 (Under 23) nelle seconde squadre di calcio a 11, anziché i 3 previsti dal progetto indicato all'oggetto, limitatamente al Campionato "Terza Categoria Under 21 seconde squadre" stagione sportiva 2026/2027.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.15. Segreteria L.N.D.

1.15.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2127640	PASCARELLA FABIO	04/03/2007	US IVREA CALCIO ASD	08/07/2026
2594590	COSTA LORENZO	13/06/2007	USD VANCHIGLIA 1915	10/07/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Club Giovanili 3° e 4° Livello – Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico inerente i club giovanili di 3° e 4° livello per la stagione sportiva 2025/2026, il relativo elenco di società riconosciute e le indicazioni al corretto utilizzo del logo F.I.G.C.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

3. RISULTATI

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/06/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale:

FINALE		
ACF BIELLESE	- VILLASTELLONE CARIGNANO	0 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **VILLASTELLONE CARIGNANO**, la quale è risultata la vincente della Coppa Italia Promozione Calcio Femminile.

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 13 Luglio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 30/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARAZZOLO DESIREE (ACF BIELLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ZECCARDO GAIA (VILLASTELLONE CARIGNANO)

• ERRATA CORRIGE

Sul comunicato ufficiale n. 125 del 30/6/2026 gare del 28/6/2026 per errata trascrizione appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALTIERI GIOSUE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Deve invece leggersi

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GALTIERI GIOSUE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 12.06.2026. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli(Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1. Del sig. Daniele Bisceglia,, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, per rispondere del seguente capo di incolpazione:

- a) *della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6. del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, preso parte ad un allenamento presso la società G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D. pur essendo tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, in assenza del necessario nulla osta di tale ultima società.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 25 maggio 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il signore Daniele Bisceglia per l'incolpazione sopra riportata. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 19 novembre 2025 della A.S.D. Cameri Calcio, con la quale veniva denunciata una presunta attività di proselitismo posta in essere dal sig. Giuseppe Carlucci, dirigente tesserato della G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D., nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società segnalante. In particolare, veniva rappresentato che il calciatore Daniele Bisceglia aveva preso parte, in data 13 novembre 2025, ad un allenamento presso la G.S. Soccer Boys Turbigo senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza. All'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, è emerso che il calciatore Daniele Bisceglia aveva effettivamente partecipato al predetto allenamento in assenza della prescritta autorizzazione della A.S.D. Cameri Calcio. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni del presidente della A.S.D. Cameri Calcio, sig. Paolo Soderò, il quale riferiva che, secondo quanto appreso dalla madre del calciatore, l'invito a partecipare all'allenamento proveniva dal sig. Giuseppe Carlucci e che anche altri tesserati della società erano stati invitati, pur non avendo aderito. Lo stesso Soderò precisava, inoltre, che la società avrebbe rilasciato il nulla osta qualora ne fosse stata fatta richiesta. Veniva altresì escusso il sig. Giuseppe Carlucci, il quale confermava che Daniele Bisceglia aveva preso parte ad una prova con il gruppo dei nati nel 2013 della G.S. Soccer Boys, precisando tuttavia che l'iniziativa era nata autonomamente dai due ragazzi, compagni di classe, senza alcun contatto diretto con la famiglia del calciatore. Carlucci dichiarava, inoltre, di avere informato la madre del minore della necessità di acquisire il certificato medico e il nulla osta della società di appartenenza per l'eventuale prosecuzione degli allenamenti, evidenziando come il calciatore avesse partecipato soltanto ad una parte della seduta, senza disputare la partitella finale. Agli atti del procedimento veniva infine acquisita una dichiarazione scritta della madre del calciatore, sig.ra Angela Rinaldi, la quale confermava che il figlio aveva partecipato all'allenamento del 13 novembre 2025 su invito di un compagno di classe e che tale partecipazione era rimasta circoscritta a quella sola occasione.

All'udienza del 12 giugno 2026, verificata la regolare citazione delle parti, non compariva il soggetto deferito, mentre compariva l'avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale.

Il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione finale della squalifica di **due** giornate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria risulta provato che il sig. Daniele Bisceglia, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, ha partecipato in data 13 novembre 2025 ad un allenamento presso la G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D. senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza.

La circostanza è stata confermata dallo stesso dirigente della società ospitante, sig. Giuseppe Carlucci, oltre che dalla dichiarazione della madre del calciatore e dagli elementi acquisiti dalla Procura Federale. Le modalità con cui è maturata la partecipazione all'allenamento, il carattere occasionale dell'episodio e la circostanza che il calciatore non abbia preso parte alla partita finale non assumono rilievo ai fini della decisione, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della violazione, l'avvenuta partecipazione all'allenamento in assenza della preventiva autorizzazione della società titolare del tesseramento.

Risulta pertanto integrata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025/2026.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua e proporzionata la richiesta formulata dalla Procura Federale. La sanzione della squalifica per due giornate appare infatti adeguata alla natura della violazione accertata e conforme ai principi di proporzionalità e afflittività che governano il sistema disciplinare federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara il signore **Daniele Bisceglia** responsabile del fatto a lui contestato e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione di **2 giornate di squalifica**.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Martina Minicozzi

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Luglio 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 16/07/2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



COMUNICATO UFFICIALE N. 399 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 202/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, che consente ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo e che consente altresì ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 N.O.I.F. per la stagione sportiva 2026/2027, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle N.O.I.F. e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2026/20267, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 402 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 205/A della F.I.G.C., inerente l'autorizzazione, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Consiglio Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2010 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2026/2027, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- visto l'art. 27, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2026/2027, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 403 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 206/A della F.I.G.C., inerente l'autorizzazione, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027 alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti, volta a consentire, anche per la stagione sportiva 2026/2027, in via sperimentale, che nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, le funzioni arbitrali possono essere esercitate da un "Dirigente Arbitro";
- visto, altresì, il Comunicato Ufficiale 60/A del 19 settembre 2025 con il quale sono state emanate le norme attuative per consentire l'esercizio dell'attività sopra descritta;
- ritenuto di poter concedere il rinnovo della deroga anche per la stagione sportiva 2026/2027;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di concedere, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027, l'autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico, e nei Campionati e Tornei amatori organizzati dai Comitati Regionali, secondo le norme attuative riportate nell'allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ATTUATIVE

dell'esercizio delle funzioni arbitrali da parte di un "Dirigente Arbitro" in occasione delle gare di Tornei e gare amichevoli non ufficiali organizzate in ambito dilettantistico

1. Possono svolgere la funzione di "Dirigente Arbitro" i dirigenti che risultano regolarmente tesserati presso associazioni sportive affiliate alla FIGC da almeno tre stagioni sportive e che al momento dello svolgimento delle funzioni arbitrali non siano in costanza di squalifica o inibizione;
2. il Regolamento del Torneo e/o della gara amichevole (non ufficiale) deve contemplare esplicitamente che le funzioni arbitrali possano essere esercitate da un "Dirigente Arbitro" scelto, in accordo tra le società partecipanti alla gara, tra i dirigenti tesserati per le società stesse;
3. il "Dirigente Arbitro" è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla LND o alla Divisione o al Dipartimento o al Comitato Regionale o alla Delegazione competente per il successivo inoltro agli Organi disciplinari;
4. in tutti i casi, il rapporto arbitrale compilato dal "Dirigente Arbitro" ha pieno valore ai fini della determinazione dei fatti e delle sanzioni di competenza del Giudice Sportivo.



COMUNICATO UFFICIALE N. 3 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 7

Stagione Sportiva 2026/2027

Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2026/2027, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2026:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza Maschile oppure riservata a Società di Eccellenza Maschile congiuntamente a Società di Promozione Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2026/2027**

PROGETTO SPERIMENTALE SECONDE SQUADRE “UNDER 21” LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 30/A della F.I.G.C. del 18 luglio 2024, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 54 di pari data, si esplicano le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale – facoltativo per i Comitati – per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre “Under 21” che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PASSAGGI DI CATEGORIA

La seconda squadra di calcio a 11 maschile dovrà iniziare la propria attività con la partecipazione al Campionato di Terza Categoria–Under 21 maschile (oppure al Campionato di Terza Categoria, con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra, nei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21, od anche al Campionato di Seconda Categoria – sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra – per quei Comitati che non organizzano il Campionato di Terza Categoria–Under 21 e di Terza Categoria “tradizionale”), mentre le seconde squadre nelle attività di calcio femminile a 11 e di calcio a cinque maschile e femminile inizieranno dal livello dilettantistico più basso del Comitato Regionale organizzatore, sempre con il limite di età “Under 21” per la seconda squadra.

La seconda squadra, al termine del Campionato cui ha partecipato nella stagione sportiva 2026/2027, potrà essere promossa al Campionato di categoria superiore, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato di categoria superiore. La seconda squadra che ha conseguito nella stagione sportiva 2025/2026 la promozione al Campionato di categoria superiore dovrà parteciparvi rispettando il limite di età “Under 21”, con la possibilità di utilizzare gli atleti “fuori quota” di cui al successivo punto II del presente Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto premesso, il massimo Campionato che, in prospettiva futura, potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 maschile è quello di Promozione; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 11 femminile è quello di Eccellenza; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 maschile è quello di Serie C/C1; il massimo Campionato che potrà essere raggiunto da una seconda squadra dilettantistica di calcio a 5 femminile è quello di Serie C/C1. Qualora al termine del Campionato di competenza, a seguito di promozione della seconda squadra, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra stessa nella medesima

categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al Campionato dilettantistico della categoria inferiore. Anche in caso di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima Coppa Italia o Coppa Regione/Provincia, la seconda squadra dovrà partecipare ad altra Competizione di Coppa di rango inferiore o, se non esistente, non potrà parteciparvi.

II. ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA

Per i Campionati di Calcio a 11, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi (Under 21) e, nel limite dei 20 atleti/atlete, inserire n. 3 atleti/atlete “fuori quota” nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 23).

Per i Campionati di Calcio a 5, la seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 atleti/atlete nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi (Under 21) e, nel limite dei 12 atleti/atlete, inserire n. 1 atleta “fuori quota” nato/a dal 1° gennaio 2003 in poi (Under 23).

Nella distinta di gara della seconda squadra di calcio a 11, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che sono stati impiegati fino ad un massimo di 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

Per eventuali gare di spareggio o di play-off/play-out della seconda squadra di calcio a 11, nella relativa distinta di gara potranno essere inseriti soltanto atleti/atlete che non sono stati impiegati in gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027; per le seconde squadre di calcio a 5, il predetto limite va calcolato sull’inserimento in distinta di gara del giocatore/giocatrice.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

III. SQUALIFICA ATLETA SECONDA SQUADRA

In caso di squalifica, l’atleta sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. L’atleta dovrà scontare la squalifica nella squadra in cui era utilizzato quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, l’atleta è inutilizzabile anche nell’altra squadra.

IV. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

La seconda squadra che vorrà iscriversi ad un Campionato, nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, dovrà presentare la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione, comprensiva della dichiarazione di disponibilità di un impianto di giuoco e del pagamento dell’importo relativo ai diritti d’iscrizione, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della LND n. 1, pubblicato il 1° luglio 2026 (diritti di iscrizione e oneri), e nel rispetto dei termini stabiliti dal Comitato di competenza, pubblicati da quest’ultimo su proprio Comunicato Ufficiale.

Non è dovuta la tassa associativa per la seconda squadra e le spese di assicurazione sono assorbite in quelle dovute dalla Società di riferimento, mentre per l’acconto spese e organizzazione l’individuazione del relativo importo è demandata ai competenti Comitati.

Nel caso di rinuncia od esclusione della prima squadra di una Società dal campionato di propria competenza, anche la seconda squadra della medesima Società viene esclusa dalla competizione cui partecipa.

Le Società del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque devono richiedere il nulla osta al rispettivo Dipartimento o Divisione per iscrivere una propria seconda squadra a partecipare – con diritto di promozione – ai Campionati dilettantistici di base organizzati dai Comitati Regionali.

V. ATTIVITA' SPORTIVA

La seconda squadra non può beneficiare di eventuale “ripescaggio” per il completamento degli organici dei Campionati della stagione sportiva 2027/2028.

La seconda squadra che a seguito di promozione acquisisce il titolo sportivo a partecipare al Campionato di categoria superiore nei limiti di cui ai precedenti punti, non potrà mai essere oggetto di scissione o conferimento d'azienda (art. 20 NOIF) da parte della Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 19
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 10/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2026/2027

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2026/2027, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 29 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 22/AA al n. 25/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 899 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mario DI LENA, e della società A.S.D. SPES POJANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario DI LENA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Spes Pojana, in violazione dell'art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Azzurra Maglio - Spes Poiana del 14.2.2026 valevole per il girone E del campionato Under 15 Juniores Provinciali, rivolto all'osservatore arbitrale espressioni offensive e irrispettose;

A.S.D. SPES POJANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Di Lena;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mario DI LENA,
 - Società A.S.D. SPES POJANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dal Maso;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mario DI LENA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPES POJANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti della società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse i soggetti avvisati nel presente procedimento hanno posto in essere gli atti antiregolamentari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano Carmelo STRANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società CITTA' DI ACIREALE 1946 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierluigi GOTTA, Fabio PEPE' e della società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GOTTA, allenatore di Calcio a 5 tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 quale tecnico per la società Atletico Taurinense fino al 18.12.2025 (esonero) e quale calciatore della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L. a far data dal 13.1.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per essersi lo stesso tesserato, in data 13.1.2026, come calciatore per la società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., pur essendo già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della predetta società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

Fabio PEPE', all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 38, comma 4, della N.O.I.F., dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 25 del 10.7.2025 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L., consentito e comunque non impedito il tesseramento in data 13.1.2026 del Sig. Pierluigi Gotta come calciatore per la predetta società, pur essendo il sig. Gotta già stato tesserato come tecnico, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente fino al 18.12.2025 (esonero), per la società Atletico Taurinense, partecipante allo stesso campionato (Calcio a 5, serie C1, Girone Unico Piemonte) della menzionata società Academy Torino Futsal S.S.D.R.L.;

ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Fabio Pepè e Pierluigi Gotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pierluigi GOTTA,
 - Sig. Fabio PEPE',
 - Società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Pepè;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Pierluigi GOTTA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Fabio PEPE',
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ACADEMY TORINO FUTSAL S.S.D.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, e della società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Real Orione Vallette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al Sig. Mattia D'Acci, tra il mese di dicembre del 2025 e quello di gennaio 2026, di svolgere tre allenamenti con la squadra della società dallo stesso rappresentata, in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della società Football Club Torinese 1894 per la quale tale calciatore era tesserato;

S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Davide Ingoglia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide INGOGLIA,
 - Società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Ingoglia;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide INGOGLIA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 26/AA al n. 29/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1313 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo DI FABIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Lorenzo DI FABIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Academy L'Aquila Calcio – Materdei del 31.5.2026 valevole per le finali nazionali del campionato Under 17, a mezzo di un "post" condiviso in pari data sul social network "Tik Tok", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'immagine e della reputazione della società A.S.D. Materdei e dei calciatori per quest'ultima tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Lorenzo DI FABIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica a decorrere dall'inizio del Campionato di competenza e da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo DI FABIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro GHEZZI, Vanni VILLA e della società ASD INTER CLUB PARMA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro GHEZZI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Vanni VILLA, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Inter Club Parma, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alessandro Ghezzi, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal mese di ottobre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Inter Club Parma militante nel Campionato Under 16 Regionale, nonostante il sig. Ghezzi fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

ASD INTER CLUB PARMA FC, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Villa Vanni e Ghezzi Alessandro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro GHEZZI,
 - Sig. Vanni VILLA,
 - Società ASD INTER CLUB PARMA FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vanni VILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro GHEZZI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Vanni VILLA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD INTER CLUB PARMA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VAGNOZZI, Luca ANSELMO, Brian Freddy ATEBA ATEBA, Simone CALCAGNO, Mohamed Hady COULIBALY, Marco DEMERGASSO, Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, Aime Ephram EHOUMAN, Madou FANGEDOU, Matteo GAGGERO, Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, Elias JAMAL, Brice KUATE TAGNE, Carlos Miguel LARA LOPEZ, Luca MAGAZZINI, Mama MBALLO, Sane MOUSSA, Ousman NDURE Ulrich NGANTCHA NGATOOU, Anicet OMBALLA, Elson PROGJA, Paolo ROSSO, Bruno SHEQERI, Filippo TORRE, Esosa Marvis UGBO, Innocent VICTOR CHINAGROM, Christian VOLPE, Giuliani WAMBA KENFACK, Ange Auriol ZAPJI e della società CEIS GENOVA SPORT SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VAGNOZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CEIS Genova Sport SSD a r.l., nella stagione sportiva 2025 - 2026, consentito e comunque non impedito che i calciatori sigg.ri Anselmo Luca, Ateba Ateba Brian Freddy, Bonci Walter, Calcagno Simone, Ceesay Sheriff, Coulibaly Mohamed Hady, Demergasso Marco, Djoko Tchuenté Chriss Joel, Ehouman Aime Ephram, Fangedou Madou, Gaggero Matteo, Gagliano Filippo, Gavuglio Dario, Hajdari Orges, Halouna Hassifou, Ibrahim Ahmed Elsayed, Jamal Elias, Kuaté Tagne Brice, Lara Lopez Carlos Miguel, Magazzini Luca, Mballo Mama, Moussa Sane, Ndure Ousman, Ngantcha Ngatouo Ulrich, Omballa Anicet, Progja Elson, Rosso Paolo, Sheqeri Bruno, Torre Filippo, Ugbo Esosa Marvis, Vagnozzi Marco, Victor Chinagrom Innocent, Volpe Christian, Wally Sanna, Wamba Kenfack Guiliani e Zapji Ange Auriol prestassero attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. in assenza di valida certificazione di idoneità allo svolgimento della stessa;

Luca ANSELMO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova

Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Brian Freddy ATEBA ATEBA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026;

Simone CALCAGNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025 e Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025;

Mohamed Hady COULIBALY, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Marco DEMERGASSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova

Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025; Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025; Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025; Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025; Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025; Ceis Genova Sport - S.G.Battista del 24.1.2026; Ceis Genova Sport - C.E.P. del 28.1.2026; Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Chriss Joel DJOKO TCHUENTE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026 e Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026;

Aime Ephram EHOUMAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026 e Ceis Genova Sport - S.G. Battista del 24.1.2026;

Madou FANGEDOU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - S.G. Battista del

24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Matteo GAGGERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elias JAMAL, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025;

Brice KUATE TAGNE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis

Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026;

Carlos Miguel LARA LOPEZ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025 e Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026;

Luca MAGAZZINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025 ed Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026;

Mama MBALLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026 e Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026;

Sane MOUSSA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza

Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport - C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avozzo - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ousman NDURE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026 e Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026;

Ulrich NGANTCHA NGATOUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixe del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport - Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport - Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport - Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avozzo - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Anicet OMBALLA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, prestato attività sportiva in favore della società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronesi del 11.10.2025, Royal - Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport - Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avozzo del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport - Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport - S.G. Battista del 24.1.2026,

Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Elson PROGJA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026 e Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026;

Paolo ROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Ceis Genova Sport – Don Bosco del 22.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 28.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Bruno SHEQERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valide per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese del 11.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025, Ceis Genova Sport - Avosso del 22.11.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025 e Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025;

Filippo TORRE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che

in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 10.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Esosa Marvis UGBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025 e Genova Beach S. - Ceis Genova Sport del 16.11.2025;

Innocent VICTOR CHINAGROM, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Ponente FC - Ceis Genova Sport del 29.11.2025, Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Don Bosco - Ceis Genova Sport del 17.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Christian VOLPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Ceis Genova Sport – Begato Calcio del 6.12.2025, Pol. Moconesi - Ceis Genova Sport del 13.12.2025, Ceis Genova Sport – C.E.P. del 20.12.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronesi - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026 e Ceis Genova Sport – Genova Beach S. del 14.3.2026;

Giuliani WAMBA KENFACK, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società

CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Zeneixe - Ceis Genova Sport del 5.10.2025, Ceis Genova Sport - Campomoronese dell'11.10.2025, Ceis Genova Sport – S.G.Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport - Zeneixi del 31.1.2026, Campomoronese - Ceis Genova Sport del 7.2.2026, Ceis Genova Sport – Royal del 14.2.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

Ange Auriol ZAPJI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, prestato attività sportiva per la società CEIS Genova Sport SSD a r.l. prendendo parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, pur essendo sprovvisto del certificato di idoneità allo svolgimento della stessa: Royal – Ceis Genova Sport del 18.10.2025, Carmine C.S. - Ceis Genova Sport del 31.10.2025, Unisport Genova - Ceis Genova Sport del 16.1.2026, Ceis Genova Sport – S.G. Battista del 24.1.2026, Ceis Genova Sport – Carmine C.S. del 28.2.2026, Anpi Marassi Q - Ceis Genova Sport del 7.3.2026, Ceis Genova Sport – Genova Baech S. del 14.3.2026 ed Avosso - Ceis Genova Sport del 21.3.2026;

CEIS GENOVA SPORT SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i soggetti indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco VAGNOZZI,
 - Sig. Luca ANSELMO,
 - Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - Sig. Simone CALCAGNO,
 - Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - Sig. Marco DEMERGASSO,
 - Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - Sig. Madou FANGEDOU,
 - Sig. Matteo GAGGERO,
 - Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - Sig. Elias JAMAL,
 - Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - Sig. Luca MAGAZZINI,
 - Sig. Mama MBALLO,
 - Sig. Sane MOUSSA,
 - Sig. Ousman NDURE,
 - Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOUO,
 - Sig. Anicet OMBALLA,
 - Sig. Elson PROGJA,

- Sig. Paolo ROSSO,
 - Sig. Bruno SHEQERI,
 - Sig. Filippo TORRE,
 - Sig. Esosa Marvis UGBO,
 - Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
 - Sig. Christian VOLPE,
 - Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
 - Sig. Ange Auriol ZAPJI,
 - Società CEIS GENOVA SPORT SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VAGNOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 9 (nove) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco VAGNOZZI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca ANSELMO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brian Freddy ATEBA ATEBA,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone CALCAGNO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mohamed Hady COULIBALY,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco DEMERGASSO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Chriss Joel DJOKO TCHUENTE,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Aime Ephram EHOUMAN,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Madou FANGEDOU,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Matteo GAGGERO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ahmed ELSAYED FAHMY FAHIM IBRAHIM,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elias JAMAL,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Brice KUATE TAGNE,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Carlos Miguel LARA LOPEZ,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Luca MAGAZZINI,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mama MBALLO,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Sane MOUSSA,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ousman NDURE,
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ulrich NGANTCHA NGATOOU,

- 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Anicet OMBALLA,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Elson PROGJA,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Paolo ROSSO,
- 3 (tre) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Bruno SHEQERI,
- 2 (due) giornate di squalifica di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Filippo TORRE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Esosa Marvis UGBO,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Innocent VICTOR CHINAGROM,
- 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Christian VOLPE,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Giuliani WAMBA KENFACK,
- 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Ange Auriol ZAPJI,
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella s.s. 2026/2027 per la società CEIS GENOVA SPORT SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MONTESSORO, Rosario PERRONE, Francesco DIODATO, Piero MUNZONE, Stefano ABBAZIA, Antonino SARCHIELLO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MONTESSORO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Rosario PERRONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Francesco DIODATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, seppur tesserato quale dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Piero MUNZONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sparta Novara, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla predetta società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Stefano ABBAZIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, consentito e comunque non impedito che la predetta società A.S.D. Sparta Novara da lui rappresentata, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, svolgesse presso la propria struttura sportiva, nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, gli open day denominati "Winter Camp 2025" rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, e per avere consentito e comunque non impedito che ai predetti open day prendessero parte e assumessero la conduzione tecnica i sig.ri Rosario Perrone e Alessandro Montessoro, tesserati quali allenatori per la società A.S.D. Sparta Novara, il sig. Francesco Diodato, seppur tesserato quale dirigente per la società stessa nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, il tecnico sig. Piero Munzone, in mancanza di tesseramento per la menzionata società A.S.D. Sparta Novara, e il tecnico sig. Stefano Abbazia, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago;

A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sarchiello Antonino, Montessoro Alessandro, Perrone Rosario e Diodato Francesco e nell'interesse della quale hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale i Sig.ri Munzone Piero e Abbazia Stefano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - Sig. Rosario PERRONE,
 - Sig. Francesco DIODATO,
 - Sig. Piero MUNZONE,
 - Sig. Stefano ABBAZIA,
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Società A.S.D. SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rosario PERRONE,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Francesco DIODATO,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Piero MUNZONE,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano ABBAZIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



1° Luglio 2026

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 - 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 - 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 - 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 2 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2026

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto che reca disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

L'art. 1 reca disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.

Con l'art. 2 sono emanate disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20.a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E' autorizzata, tra l'altro, l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026.

L'art. 3 reca disposizioni urgenti connesse alla 38.a edizione della "America's Cup – Napoli 2027".

Il successivo art. 4 prevede misure per le assunzioni connesse alla predetta edizione della "America's Cup", tra le quali, fra l'altro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento. La disposizione esonerativa cessa con il 31 dicembre 2027.

L'art. 5 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Il successivo art. 6 prevede disposizioni urgenti di modifica al D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 22 del Decreto.

Al comma 1 del citato art. 22, le parole "per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili" sono soppresse e al comma 2, secondo periodo, le parole "alla Federazione Italiana Gioco Calcio" sono sostituite dalle seguenti parole "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile".

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto, i commi 1 e 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante disposizioni sulla "Mutualità generale", sono oggi così formulati:

Comma 1: "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A, destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1 (*diritti audiovisivi*), esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi". *E' stata, quindi, soppressa l'ultima frase che seguiva le parole 'impianti sportivi' "e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Gioco Calcio".*

Il comma 2 è così attualmente formulato: "La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Gioco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono

destinati nella misura del 6 per cento alla Lega di Serie B, nella misura del 2 per cento alla Lega Pro, nella misura dell'1 per cento alla Lega Nazionale Dilettanti, nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato di serie A femminile". *Quest'ultima frase ha sostituito la frase "nella misura dell'1 per cento alla Federazione Italiana Gioco Calcio".*

L'art. 7 del D. L. in oggetto reca disposizioni urgenti per il sostegno della pratica sportiva.

E' rifinanziato il "Fondo Dote per la Famiglia", a suo tempo istituito al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative in periodi extra scolastici, per la concessione alle ASD e SSD iscritte nel RNASD e ali agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori le cui famiglie hanno l'indicatore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro.

L'art. 9 reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari. E' incrementato il Fondo destinato all'erogazione di borse di studio agli studenti per alti meriti sportivi, anche per la copertura delle spese per il soggiorno degli studenti fuori sede.

L'art. 10 reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto l'intervento della Protezione Civile, quali la celebrazione dell'Anno Giubilare di San Francesco d'Assisi e per la visita del Papa all'Isola di Lampedusa il 4 luglio 2026.

Infine, con l'art. 11 è stato stabilito che il documento di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità sino alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione.

Il documento cartaceo non scaduto, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, può così essere utilizzato e la disposizione si applica fino al 31 dicembre 2027. Nei casi di urgenza, fino a tale data, il Sindaco, nelle more del rilascio della C.I.E., può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile.



Roma, 15 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2026

Oggetto: D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 - S. O. n. 26 – il D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

Il nuovo Testo Unico, che riordina la disciplina fiscale relativa alle persone fisiche – IRPEF – e alle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, consta di 377 articoli (con, tra parentesi, il riferimento al corrispondente articolo del precedente Testo Unico - DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Con il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, non sono introdotte nuove norme fiscali, ma sono riordinate e coordinate le disposizioni che negli ultimi quarant'anni hanno modificato, nel tempo, il precedente Testo Unico.

Il nuovo Testo Unico è suddiviso in quattro Parti. Si riportano, di seguito, soltanto i titoli degli articoli e la relativa numerazione:

PARTI I^ - *Disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche –*

IRPEF e delle società - IRES

IRPEF – Disposizioni generali –	artt. da 1 a 26
Redditi fondiari	artt. da 27 a 45
Redditi di capitale	artt. da 46 a 50
Redditi di lavoro dipendente	artt. da 51 a 54
Redditi di lavoro autonomo	artt. da 55 a 63
Redditi di impresa	artt. da 64 a 75
Redditi diversi	artt. da 76 a 80
IREs – Disposizioni generali	artt. da 81 a 89
Società/enti commerciali –	
Determinazione della base imponibile	artt. da 90 a 123
Opzioni per la trasparenza	artt. da 124 a 125
Consolidato nazionale	artt. da 126 a 136
Consolidato mondiale	artt. da 137 a 148
Enti non commerciali residenti	artt. da 149 a 150
Enti non commerciali non residenti	art. 159
Disposizioni comuni	artt. da 160 a 200

PARTI II^ - *Disposizioni che disciplinano regimi agevolativi e settori particolari (forfetari)*

Settore agricolo	artt. 201 e 202
Imposizione sostitutiva locazioni di immobili abitativi	artt. da 203 a 206
Regime fiscale delle locazioni brevi	artt. 207 e 208

Esenzione per i redditi di taluni rapporti di collaborazione	art. 215
Disposizioni sulla tassazione del trattamento di fine rapporto	art. 216
Esenzione per borse di studio	art. 222
Regime forfetario	artt. da 232 a 243

PARTI III^A - *Disciplina relativa alla imposizione minima global-
Global minimum tax – Pillar two*

PARTI IV^A - *Disposizioni transitorie e finali*



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 162 del 09/07/2026

CLUB GIOVANILI 3° e 4° LIVELLO - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° e di 4° Livello” per la stagione sportiva 2025/2026, e degli ulteriori approfondimenti in allegato al presente comunicato si pubblicano le risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare, in allegato viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 4° Livello” e di quelle riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2025/2026.

UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILE DI 1°, 2°, 3°, 4° LIVELLO”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 1°, 2°, 3° o 4° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente.

Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

CLUB GIOVANILI DI 4° LIVELLO

Di seguito si elencano i Club riconosciuti nel percorso del 4° Livello nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, impegnati nel primo biennio di valutazione:

1. UC ALBINOLEFFE SRL
2. ATALANTA BC SPA
3. BOLOGNA FC 1909 SPA (Maschile)
4. CAGLIARI CALCIO SPA
5. AC CREMA 1908 SSD ARL
6. US CREMONESE SPA
7. ACF FIORENTINA (Maschile)
8. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA (Femminile)
9. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA (Maschile)
10. JUVENTUS FC SPA (Femminile)
11. JUVENTUS FC SPA (Maschile)
12. SS LAZIO SPA
13. AC MILAN SPA (Femminile)
14. AC MILAN SPA (Maschile)
15. MODENA FC 2018 SRL
16. AC MONZA SPA
17. PARMA CALCIO 1913 SRL (Maschile)
18. AS ROMA SPA (Femminile)
19. AS ROMA SPA (Maschile)
20. US SASSUOLO CALCIO (Maschile)
21. UDINESE CALCIO SPA

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

Di seguito si elencano le Società Riconosciute come Club di 3° Livello nel Sistema di Qualità del Club Giovanili per la stagione sportiva 2025/2026:

ABRUZZO

- | | | |
|----------|-----|--------------------------------|
| AVEZZANO | 1. | ASD FENICE ACADEMY |
| CHIETI | 2. | SSD CITTÀ DI CHIETI |
| LANCIANO | 3. | SSD VIRTUS ANXANUM ARL |
| L'AQUILA | 4. | ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO |
| | 5. | SSD L'AQUILA SOCCER SCHOOL ARL |
| | 6. | ASD VALLE PELIGNA |
| PESCARA | 7. | ASD CANTERA ADRIATICA FC |
| | 8. | ASD CURI PESCARA |
| | 9. | SSD FAIR PLAY COLLECORVINO ARL |
| | 10. | ASD FATER ANGELINI ABRUZZO |
| | 11. | ASD GLADIUS PESCARA 2010 |
| | 12. | SSD PENNE 1920 SRL |
| TERAMO | 13. | ASD CASTRUM 2010 |
| | 14. | APD VALLE DEL VOMANO |
| | 15. | SSD SANTEGIDIESE 1948 ARL |
| VASTO | 16. | PGS VIGOR DON BOSCO |

ALTO ADIGE

- | | | |
|---------|----|--------------------|
| BOLZANO | 1. | ASD OLIMPIA MERANO |
|---------|----|--------------------|

BASILICATA

- | | | |
|---------|----|--------------------------------|
| MATERA | 1. | ASD FRANCO SELVAGGI |
| | 2. | ASD INVICTA MATERA |
| POTENZA | 3. | ASD ASSOPOTENZA |
| | 4. | ASD HELLAS VULTURE |
| | 5. | ASD LYKOS |
| | 6. | ASD PGS DON BOSCO "D. LORUSSO" |

CALABRIA

- | | | |
|-----------|----|----------------------------|
| CATANZARO | 1. | ASD CALCIO LAMEZIA |
| | 2. | US CATANZARO 1929 SRL |
| | 3. | ASD COSTA DEL LIONE C5 |
| | 4. | SSD KENNEDY JF AQUILE 1965 |

COSENZA	5.	ASD POL. LAMEZIA
	6.	ASD VIGOR CATANZARO
	7.	ASD SC ALESSANDRO ROSINA
	8.	ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO
	9.	ACD PLM MORRONE
REGGIO CALABRIA	10.	POL. REAL COSENZA ETS
	11.	ASD SOCCER MONTALTO
	12.	SSD SEGATO ARL
	13.	ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO
	14.	NUOVA BULDOG VIBO SSD
ROSSANO		
VIBO VALENTIA		

CAMPANIA

AVELLINO	1.	FCD LMM MONTEMILETTO
	2.	ASD PELUSO ACADEMY
BENEVENTO	3.	ASD BENEVENTO 5
	4.	ASD GRIPPO DRS BENEVENTO
CASERTA	5.	ASD AGORA' ACADEMY
	6.	ASD FOXES SS
	7.	ASD JUVE SAN PRISCO
	8.	ASD REAL ARIENZO
	9.	ASFD REAL SITO SAN LEUCIO
NAPOLI	10.	ASD AFRAGOLA 92 PROJECT
	11.	ASD ARCI UISP SCAMPIA
	12.	ASD ATLETICO PORTICI
	13.	ASD BLUE DEVILS
	14.	POL. D. BOYS MELITO
	15.	ASD BROTHERS NAPOLI
	16.	ASD CANTERA NAPOLI
	17.	ASD EMANUELE TROISE
	18.	ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
	19.	ASD MEMORY GIACOMO CARACCIOLO
	20.	ASD MICRI CALCIO
	21.	ASD OASI GIUGLIANO
	22.	ASD REAL CASAREA
	23.	ASD REAL VESUVIO
	24.	ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO
	25.	ASD SOCCER DREAM PALMA CAMPANIA
	26.	ASD SORRENTO CALCIO 1945
	27.	ASD SPORTLAND NOLA CALCIO
	28.	ASD SPORT VILLAGE
	29.	ASD TROTTA OLIMPIA 2019
	30.	APD SC VICTORIA MARRA
	31.	ASD VIRTUS JUNIOR STABIA FR

SALERNO

32. ASD ASSOCALCIO SALERNO
33. ASD DIESSE
34. SSD GELBISON ARL
35. SSD POL. SANTA MARIA CILENTO ARL
36. ASD SCUOLA CALCIO SPES
37. ASD SOCCER FRIENDS MP

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

1. ASD ANZOLAVINO CALCIO
2. ASD BARCA RENO
3. ASD BASCA 2002
4. ASD CASTENASO CALCIO
5. POL. CERETOLESE
6. POL. D. CRESPO CALCIO
7. CSD FARO GAGGIO MONTANO
8. SSD FELSINA CALCIO
9. ASD FOSSOLO 76 CALCIO
10. ASD GRANAMICA
11. SSD ARL IMOLESE CALCIO 1919
12. SSD ARL MURRI SAN LAZZARO
13. AC OSTERIA GRANDE ASD
14. FC PERSICETO 85
15. APD PONTEVECCHIO CALCIO
16. ASD PORRETTA 1924
17. SCD PROGRESSO
18. ASD REAL SALA BOLOGNESE
19. US RENO MOLINELLA 1911 ASD
20. ASD SASSO MARCONI 1924 SRL
21. AC TOZZONA PEDAGNA
22. APD VALSANTERNO 2009
23. ASD CALCIO ZOLA PREDOSA
24. USD ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO
25. SSD ARL BALCA POGGESE
26. ASD CENTESE CALCIO
27. ASD CUS FERRARA
28. ASD PORTUENSE ETRUSCA
29. ASD CS S. AGOSTINO
30. ASD X MARTIRI
31. SSD ACCADEMIA CALCIO CESENA
32. ASD BAKIA CESENATICO
33. FC CESENA SRL
34. US EDELWEISS JOLLY SSD ARL
35. FC FORLI' SRL
36. ASD CALCIO FORLIMPOPOLI 1928

FERRARA**FORLÌ - CESENA**

MODENA	37.	ASD FUTBALL CAVA RONCO
	38.	ASD PIANTA
	39.	ASD SAVIGNAENSE
	40.	ASD TORRESAVIO
	41.	ASD VECCHIAZZANO
	42.	US ACADEMY TERRE DI CASTELLI ASD
	43.	ASD ATLETICO SPM CALCIO
	44.	AC CARPI
	45.	ASD CITTADELLA VIS MODENA
	46.	ASD JUNIOR FINALE
	47.	MEDOLLA SAN FELICE
	48.	ASD MONARI NASI
	49.	POL. NONANTOLA CALCIO
	50.	ASD PAVULLO FCF
	51.	ASD SANFA CALCIO
	52.	US SASSUOLO CALCIO (Femminile)
	53.	ASD FC VALSA SAVIGNANO
PARMA	54.	USD ASTRA
	55.	US CARIGNANO ASD
	56.	ACD COLORNO
	57.	ASD CUS PARMA
	58.	GS FRAORE
	59.	ASD POL. IL CERVO
	60.	ASD INTER CLUB PARMA
	61.	ASD JUVENTUS CLUB PARMA
	62.	US MONTEBELLO PARMA ASD
	63.	PARMA CALCIO 1913 (Femminile)
	64.	AC SORBOLO BIANCAZZURRA ASD
PIACENZA	65.	ASD VICOFERTILE
	66.	ASD ACADEMY MORETTI
	67.	USD BORGONOVESE
	68.	USD GOTICO GARIBALDINA
	69.	FCD RIVERNIVIANO
	70.	USD SAN LAZZARO A FARNESINA
	71.	FCD SAN GIUSEPPE CALCIO
RAVENNA	72.	SSD SPES BORGOTREBBIA ARL
	73.	ASD BORGO TULIERO
	74.	ASD CALCIO COTIGNOLA
	75.	USD CLASSE
	76.	ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
	77.	POL. D. LUGO 1982
	78.	ASD MEZZANO

REGGIO EMILIA	79.	SSD ARL RAVENNA FC 1913
	80.	US RUSSI SRL SSD
	81.	ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI
	82.	SSD SANPAIMOLA ARL
	83.	USD VIRTUS FAENZA SSD ARL
	84.	ASD VIS RF FAVENTIA
	85.	ASD ARCETANA
	86.	SCSD ATLETIC PROGETTO MONTAGNA
	87.	ASD BOIARDO MAER
	88.	ASD FABBRICO CALCIO
RIMINI	89.	ASD FALKGALILEO
	90.	ASD GUASTALLA CALCIO SATURNO
	91.	AS PROGETTO INTESA ALL CAMP ASD
	92.	AC REGGIANA 1919 SRL
	93.	US REGGIO CALCIO ASD
	94.	US RUBIERESE SRLSD
	95.	US SANTOS 1948
	96.	ASD SPORTING SCANDIANO
	97.	POL. TERRE MATILDICHE
	98.	USD VIRTUS MANDRIO
	99.	ASD ASAR ACCADEMIA CALCIO
	100.	APD BELLARIA IGEA MARINA 1956
	101.	ASD CITTA' DI CATTOLICA FC
	102.	ASD FEMMINILE RICCIONE
	103.	ASD CG PROMOSPORT
	104.	ASD RICCIONE CALCIO 1926
	105.	ASD RIVER DELFINI 2018
	106.	ASD TROPICAL CORIANO
	107.	ASD VERUCCHIO
	108.	FC YOUNG SANTARCANGELO

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE	1.	ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
	2.	ASD NUOVA PORDENONE 2024 FC
	3.	ASD POL. TAMAI
TRIESTE	4.	ASD SAN LUIGI CALCIO
UDINE	5.	SSD ARL CJARLINS MUZANE
	6.	SSD DONATELLO CALCIO SRL
	7.	ASD SOCIETÀ SPORTIVA SANGIORGINA
	8.	ASD UNION MARTIGNACCO

LAZIO		
FROSINONE	1.	SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
	2.	ASD ALATRI
	3.	USD ARCE 1932
	4.	FROSINONE CALCIO 1932 SRL
	5.	ASD TERRA DI CICERONE
LATINA	6.	SSD AGORA LATINA
	7.	ASD ANXUR TERRACINA
	8.	ASD CITTÀ DI APRILIA
	9.	ASD CITTA' DI FORMIA CALCIO
	10.	ASD HELLAS BAINSISSA
	11.	LATINA CALCIO 1932 SRL
	12.	ASD REAL LATINA
	13.	SSD SA.MA.GOR. ARL
	14.	ASD VIS SEZZE
RIETI	15.	ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL
ROMA	16.	SSD ACADEMY LADISPOLI
	17.	ASD ACCADEMIA CALCIO FRASCATI
	18.	ASD ACCADEMIA GIALLOAZZURRI
	19.	ACCADEMY G. CASTELLO
	20.	SSD ARL ALBA ROMA 1907
	21.	ASD APS ALBANO C5
	22.	ASD ANGUILLARA
	23.	ASD ANIENE CALCIO
	24.	ASD ARANOVA
	25.	ASD ATHLETIC SOCCER ACADEMY 2012
	26.	ASD ATLETICO 2000
	27.	ASD ATLETICO LARIANO
	28.	ASD BERTONI CALCIO
	29.	ASD BORGO PALIDORO
	30.	CSV BREDA SSDRL
	31.	ASD CAMPUS EUR 1960
	32.	ASD CESANO
	33.	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
	34.	ASD CITTA' DI CERVETERI
	35.	ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
	36.	ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
	37.	SSD COLLEFERRO CALCIO
	38.	SSD COLONNA
	39.	ASD CORTINA SPORTING CLUB
	40.	SSD POL. DE ROSSI ARL
	41.	ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY
	42.	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO
	43.	SSD ELIS ARL
	44.	ASD EUR DABLIU 7.0

FUTSAL

FUTSAL

45. ASD EZIO SELLA ACADEMY
46. ASD FIDENE
47. ASD GRIFONE GIALLOVERDE
48. ASD INDOMITA POMEZIA
49. SSD JEM'S SOCCER ACADEMY ARL
50. ASD SS LAZIO C5 GLOBAL FUTSAL
51. ASD LUPA FRASCATI
52. SSD MIRACOLI FC ARL PROGRAMMA UEFA FOUNDATION
53. GS MONTESPACCATO SRL
54. AS OSTIA MARE LIDO CALCIO SRL
55. ASD OSTIANTICA CALCIO 1926
56. SSD OTTAVIA
57. ASD PESCATORI OSTIA
58. ASD POMEZIA CALCIO 1957
59. ASD PRO CALCIO CECCHINA
60. SSD PRO ROMA CALCIO ARL
61. ASD RED TIGER 1957
62. ASD ROMA 1927 FUTSAL FUTSAL
63. SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL
64. SSD ROMA TEAM SPORT QUEENS ARL
65. SS ROMULEA SSDARL
66. SSD ARL SGS SPES ARTIGLIO
67. ASD SPORTING SAN CESAREO
68. SSD TRASTEVERE ARL
69. ASD TRIGORIA
70. ASD URBETEVEVERE CALCIO
71. SSD ARL VESTA
72. ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952
73. SSD VIS AURELIA ARL
74. ASD W3 MACCARESE
75. ASD JFC CIVITA CASTELLANA
76. ASD MONTEFIASCONE CALCIO
77. SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL FUTSAL
78. US VITERBESE SSD ARL

VITERBO

LIGURIA

CHIAVARI

1. ACD ENTELLA
2. USD LAVAGNESE 1919
3. PSM RAPALLO
4. ASD RIVASAMBA HCA
5. ACD SAMMARGHERITESE 1903
6. US SESTRI LEVANTE ACADEMY

GENOVA	7.	USD ANGELO BAIARDO	
	8.	SSD ATHLETIC CLUB ALBARO ARL	
	9.	ASD CDM FUTSAL GENOVA	FUTSAL
	10.	ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI	
	11.	GENOA C.F.C. SPA (FEMMINILE)	
	12.	GENOA C.F.C. SPA (MASCHILE)	
	13.	GSD OLIMPIC 1971	
	14.	ASD PRO PONTEDECIMO CALCIO	
	15.	UC SAMPDORIA SPA	
IMPERIA	16.	ASD US CAMPOROSSO	
	17.	ASD GOLFO DIANESE	
	18.	ONEGLIA CALCIO	
	19.	SSD SANREMESE CALCIO SRL	
	20.	ASD VENTIMIGLIA CALCIO	
LA SPEZIA	21.	USD CANALETTO SEPOR 1961	
	22.	ASD COLLI 2024	
	23.	AC SPEZIA CALCIO SRL	
	24.	SSD TARROS SARZANESE SRL	
SAVONA	25.	ASD ALBISSOLE	
	26.	ASD CARCARESE	
	27.	USD LEGINO 1910	
	28.	VADO FBC	

LOMBARDIA

BERGAMO	1.	ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA	
	2.	ASD AURORA SERIATE 1967	
	3.	ASD AZZANO CALCIO	
	4.	ASD BERGAMO CALCIO A 5	FUTSAL
	5.	US BRIGNANESE CALCIO ASD	
	6.	ASD CALCIO BRUSAPORTO	
	7.	USD CARAVAGGIO SSDRL	
	8.	ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA	
	9.	ASD JUVENES GIANNI RADICI	
	10.	US CALCIO GORLE ASD	
	11.	ASD LALLIO CALCIO	
	12.	GS MONTESOLARO	
	13.	AC PONTE SP MAPELLO SSD ARL	
	14.	SSDRL OROBICA CALCIO BERGAMO	
	15.	SSD REAL CALEPINA FC	
	16.	SSD ARL CS TREVIGLIESE	
	17.	SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL	
	18.	CSD UESSE SARNICO 1908	
	19.	SSD ARL VILLA VALLE	
	20.	SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909	

BRESCIA	21.	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
	22.	USD BRENO
	23.	SSD ARL CALCIO DESENZANO
	24.	ASD GUSSAGO CALCIO 1981
	25.	ADC MARIO RIGAMONTI
	26.	ASD ORCEANA CALCIO
	27.	ACD PALAZZOLO 1913 SSD ARL
	28.	UNION BRESCIA SRL
	29.	ASD UNITAS OLYMPIA
	30.	ASD FC VOLUNTAS
COMO	31.	AC ARDOR LAZZATE
	32.	ASD BRIANTEA CALCIO
	33.	FCD BULGARO
	34.	ASD CANTU' SAN PAOLO
	35.	ASD GSO CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ
	36.	COMO 1907 SRL
	37.	ASD GS MONTESOLARO
	38.	SC ROVELLASCA 1910 VB
CREMONA	39.	ASD VIRTUS CALCIO CERMENATE
	40.	ASD ESPERIA CALCIO
	41.	USD PIANENGHESE
	42.	ASD POL. SPORTED MARIS
LECCO	43.	SCD COLICODERVIESE
	44.	CALCIO LECCO 1912 SRL
LEGNANO	45.	USD OLGINATESE
	46.	ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
	47.	ASD CALCIO CANEGRATE
LODI	48.	SSD AC MAZZO 80 ARL
	49.	USD CASALPUSTERLENGO 1947
	50.	ASD RC CODOGNO 1908
MANTOVA	51.	ASD SANT'ANGELO
	52.	CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSD ARL
	53.	SSD ARL FC CASTIGLIONE
MILANO	54.	ASD LA CANTERA
	55.	GSD AFFORESE
	56.	SSD ALCIONE MILANO ARL
	57.	SSD US ALDINI ARL
	58.	SSD AUSONIA 1931
	59.	ASD AUSONIA ACADEMY
	60.	SSD BARONA SPORTING 1971 ARL
	61.	POL. CG BRESSO
	62.	POL. BUCCINASCO
	63.	SSD CENTRO SCHIAFFINO 1988
	64.	ASD CENTRO SCHUSTER

	65. SSD CIMIANO CALCIO ARL
	66. ASD CITTA' DI OPERA
	67. POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
	68. SSD ARL CLUB MILANO
	69. FCD COLOGNO
	70. FCD ENOTRIA 1908
	71. SSSDRL FRANCO SCARIONI 1925
	72. ACD FROG MILANO
	73. SSD POL. LOMBARDIA UNO SRL
	74. ACD MACALLESÌ 1927
	75. SSD FCD MILANESE 1902 ARL
	76. SSD MILANO FOOTBALL ACADEMY ARL
	77. PRO SESTO 1913 SRL
	78. SSD FCD RHODENSE ARL
	79. ASD ROGOREDO 1984
	80. SSD ROZZANO CALCIO
	81. ACD SEDRIANO
	82. ASD US SEGURO
	83. SSD SEMPIONE HALF 1919
	84. SSD SRL TEAMSPORT
	85. USD TRIBIANO
	86. ASD US VIGHIGNOLO
	87. ASD VIGOR MILANO
	88. SSD GS VILLA ARL
	89. USD VISCONTINI
MONZA	90. USD ACADEMY CASATESE MERATE
	91. ASD BRIANTEA CALCIO
	92. ASD CALCIO CARUGATE
	93. AC LEON SSD
	94. ASD REAL MEDA CF
	95. AC RENATE SRL
	96. ASD SPERANZA AGRATE
	97. ASD POL. TRIUGGESE
	98. ASD VIBE RONCHESE
PAVIA	99. ASD ACCADEMIA PAVESE
	100. POL. D. US CASSOLESE
	101. AC PAVIA 1911
	102. ASD POL. VOGHERESE
	103. ASD VIGEVANO CALCIO 1921
SONDRIO	104. ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA
	105. SSD OLYMPIC MORBEGNO ARL
VARESE	106. ASD ARSAGHESE 1935

107. ACD BESNATESE
108. CEDRATESE CALCIO
109. ASD MORAZZONE
110. US SESTESE CALCIO
111. SSD ARL SOLBIATESE CALCIO 1911
112. ASD TORINO CLUB MARCO PAROLO
113. VARESE FC SRL
114. SSD ARL VARESINA SPORT CV
115. AC VERGIATESE SSDRL

MARCHE

- | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| ANCONA | 1. | ASD CAMERANO CALCIO | |
| | 2. | ASD FABRIANO CERRETO | |
| | 3. | US FILOTTRANESE ASD | |
| | 4. | US JUNIOR JESINA LIBERTAS ASD | |
| | 5. | ASD PALOMBINA VECCHIA | |
| | 6. | ASD VIGOR CASTELFIDARDO | |
| | 7. | FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL | |
| ASCOLI PICENO | 8. | ASD CASTEL DI LAMA | |
| | 9. | SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 | |
| | 10. | ASD MONTICELLI CALCIO | |
| | 11. | ASD PORTA ROMANA | |
| MACERATA | 12. | ASD CINGOLANA SAN FRANCESCO | |
| | 13. | SS MACERATESE 1922 | |
| | 14. | US RECANATESE ASD | |
| | 15. | ASD SALESIANA VIGOR | |
| | 16. | US TOLENTINO 1919 SSD ARL | |
| | 17. | USD TREIESE | |
| | 18. | ASD UNION PICENA | |
| | 19. | ASD UNITED CIVITANOVA | |
| | PESARO | 20. | ASD GIOVANE SANTORSO |
| | | 21. | ASD K-SPORT MONTECCHIO |
| 22. | | GS SSD MURAGLIA | |
| 23. | | ASD REAL METAURO 2018 | |
| 24. | | VIS PESARO DAL 1988 SRL | |

MOLISE

- | | | |
|-------------------|----|-----------------------|
| CAMPOBASSO | 1. | POL. CHAMINADE |
| ISERNIA | 2. | ASD AESERNIA FRATERNA |
| | 3. | SSDSR SAN LEUCIO |

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

ALESSANDRIA AOSTA	1.	ASD US ALESSANDRIA CALCIO 1912	FUTSAL
	2.	SSD AOSTA CALCIO 511	
	3.	ASD AYGREVILLE CALCIO	
	4.	ASD RIVER PLAINE	
	5.	ASD VDA CHARVENSOD	
ASTI	6.	ASD ASTI	
	7.	ASD SCA ASTI	
BIELLA	8.	ASD BIELLESE 1902	
	9.	ASD BORGOSIESIA CALCIO	
	10.	USD CITTÀ DI COSSATO	
	11.	ASD DUFOUR VARALLO	
	12.	ASD VALLE ELVO	
CUNEO	13.	ASD AREA CALCIO ALBA ROERO	
	14.	SSD BUSCA CALCIO 1920	
	15.	ASD CHERASCHESE 1904	
	16.	ASD CUNEO OLMO 1905 SSD ARL	
IVREA	17.	ASD BANCHETTE - COLLERETTO GP	
	18.	US IVREA CALCIO ASD	
	19.	USD QUINCINETTO TAVAGNASCO	
	20.	GSD VOLPIANO PIANESE	
PINEROLO	21.	FCD PINEROLO	
	22.	ASD POL. GARINO	
TORINO	23.	USD BARRACUDA	
	24.	ASD BORGARO NOBIS 1965	
	25.	USD CARRARA 90	
	26.	ASD CBS SCUOLA CALCIO	
	27.	ASD CHIERI	
	28.	ASD CHISOLA CALCIO	
	29.	ASD CIT TURIN LDE	
	30.	ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	
	31.	SSD L 84	
	32.	ACD LUCENTO	
	33.	POL. MIRAFIORI ASD	
	34.	ASD PRO EUREKA	
	35.	PSG SSD ARL	
	36.	TORINO FC SPA	
	37.	USD VANCHIGLIA 1915	
VCO	38.	ASD VENARIA REALE	
	39.	POL. VIANNEY ASD	
	40.	SSD BAVENO STRESA ARL	
	41.	USD JUVENTUS DOMO	
VERCELLI	42.	ASD DIAVOLETTICALCIO VERCCELLI	

PUGLIA

BARI

1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
2. ASD AVANTI ALTAMURA
3. SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
4. ASD FOOTBALLITE ADELFA
5. ASD FREE TIME AZZURRO
6. ASD INTESA SPORT CLUB BARI
7. SSD INVICTUS LAM ACADEMY SRL
8. ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
9. ASD KIDS CLUB CONVERSANO
10. SSD LEVANTE AZZURRO SRL
11. ASD LEVANTE BITRITTO
12. ASD MONOSPOLIS
13. ASD NICK CALCIO BARI
14. USD OLIMPIA BITONTO
15. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI
16. ASD PELLEGRINO SPORT C5
17. ASD PINK SPORT TIME
18. ASD PRO CALCIO BARI
19. APD SAMMICHELE 1992
20. SSD SPORT FIVE SRL
21. ASD SPORTIVAMENTE AMICI
22. SSD ARL SPORTLANDIA
23. ASD VIRTUS PALESE CALCIO
24. ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO

FUTSAL

FUTSAL

FUTSAL

BAT

25. ASD APULIA TRANI
26. ACSD ETRA BARLETTA 2008
27. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
28. ASD SOCCER TRANI
29. ASD TRANI

BRINDISI

30. ASD CEDAS AVIO BRINDISI
31. USD CITTA' DI FASANO
32. ASD NITOR
33. US SAN VITO
34. ASD BS SOCCER TEAM FASANO
35. ASD TAF CEGLIE MESSAPICA
36. ASD UNO DI NOI

FOGGIA

37. ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE
38. ASD ATLETICO APRICENA
39. ASD COSMANO SPORT FOGGIA
40. ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO
41. ASD JUVENTUS SAN MICHELE
42. GSD S.PIO X

LECCE	43.	ASD REAL SITI
	44.	FCD SPORTING TORREMAGGIORE
	45.	ASD UNITI PER CERIGOLA
	46.	ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA
	47.	SSD ARL KICK OFF ACADEMY
MAGLIE	48.	ASD NOVOLI CALCIO 1942
	49.	SSD WOMEN LECCE ARL
	50.	ASD DE FINIBUS TERRAE
	51.	ASD FOOTBALL TAVIANO
	52.	ASD SOCCER DREAM PARABITA
TARANTO	53.	ASD AS TRICASE
	54.	ASD DIAVOLI ROSSI
	55.	SSD GIOVANI CRYOS ARL
	56.	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
	57.	ASD RED BOYS

SARDEGNA

CAGLIARI	1.	SSD ARL ATLETICO CAGLIARI
	2.	ASD CS GIGI RIVA
	3.	ASD HIMALAYA SPORT
	4.	ASD MONASTIR 1983
	5.	ASD SC CALCIO PIRRI
	6.	ASD SANT'ELENA QUARTU
IGLESIAS	7.	ASD ANTAS CALCIO
	8.	ASD PIZZINOS MACOMER
	9.	ASD POLISPORT NUORO
NUORO	10.	ASD BRUNO SELLERI CITTÀ DI OLBIA
	11.	US ORISTANESE
OLBIA-TEMPIO	12.	ASD ALGHERO
ORISTANO	13.	ASD COSMOSASSARI
SASSARI	14.	ASD CUS SASSARI
	15.	ASD PORTO TORRES
	16.	ASD SAN PAOLO SASSARI
	17.	SSD SASSARI CALCIO LATTE DOLCE

SICILIA

AGRIGENTO	1.	ASD ATHENA
	2.	ASD GIOVANILE ROCCA
	3.	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
	4.	FCD NEW EAGLES 2010
	5.	ASD NUOVA IGEEA VIRTUS
BARCELLONA P.G.	6.	ASD VIVI DON BOSCO
	7.	ASD SANCATALDESE CALCIO
CALTANISSETTA		

CATANIA	8.	ASD ALPHA SPORT	
	9.	ASD CALCIO CLUB S.V.	
	10.	ASD ELEFANTINO CALCIO	
	11.	ASD JONIA CALCIO FC	
	12.	USD LA MERIDIANA	
	13.	SSD META CATANIA C5 A R.L.	FUTSAL
	14.	ASD NEW TEAM CATANIA	
	15.	ASD PEDARA	
	16.	ASD REAL TRINACRIA	
	17.	ASD TEAMSPORT MILLENNIUM	
	18.	ASD VIAGRANDE C/5	FUTSAL
ENNA	19.	ASD AGIRA	
	20.	ENNA CALCIO SCSD	
MESSINA	21.	SSD FAIR PLAY MESSINA	
	22.	ASD TORREGROTTA 1973	
PALERMO	23.	SSD ACADEMY PALERMO CALCIO SRL	
	24.	ASD ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO	
	25.	ASD ACCADEMIA	
	26.	SSD ATHLETIC CLUB PALERMO	
	27.	ASD BUON PASTORE	
	28.	POL. D. CALCIO SICILIA	
	29.	SSD CIAKULLI CALCIO SRL	
	30.	ASD CITTA' DI CARINI	
	31.	ASD CUS PALERMO	
	32.	ACD DON CARLO LAURI MISILMERI	
	33.	SSD FADA FOOTBALL CLUB ARL	
	34.	ASD FORTITUDO BAGHERIA	
	35.	POL. GONZAGA ASDC	
	36.	ASD PALERMO CALCIO A 5	FUTSAL
	37.	USD PANORMUS SRL	
	38.	ASD PARTINICAUDACE	
	39.	ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI	
	40.	ASD SPORT CENTER TORRACCHIO	
	41.	ASD SPORT PALERMO	
	42.	ASD SPORTING PALLAVICINO	
	43.	ASD TIEFFE CLUB	
	44.	APD VILLABATE	
	45.	ASD PGS VILLAUREA	FUTSAL
	46.	ASD VIS PALERMO	
RAGUSA	47.	ASD DREAM SOCCER	
	48.	ASD GAME SPORT RAGUSA	
	49.	ASD MODICA AIRONE	
	50.	ASD POL. MODICA CALCIO	

SIRACUSA	51.	ASD RAGUSA BOYS
	52.	ASD SCICLI BRUFFALORI
	53.	ASD A. LIBERTAS RARI NANTES
	54.	ASD MEDITERRANEA
TRAPANI	55.	SSD ARL SIRACUSA CALCIO 1924
	56.	ASD ACCADEMIA TRAPANI
	57.	ASD AURORA MAZARA
	58.	FCD BELICE SPORT
	59.	ASD CASTELVETRANO SELINUNTE
	60.	ASD CITTA' DI TRAPANI CALCIO
	61.	APD DRIBBLING
	62.	ASD POL GARIBALDINA
	63.	ASD VIS MAZARA 2000 CALCIO ACADEMY

TOSCANA

AREZZO	1.	SSD AQUILA MONTEVARCHI 1902	FUTSAL
	2.	SSD ACF CALCIO F. AREZZO SRL	
	3.	USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY	
	4.	ASD ATLETICO LEVANE LEONA	
	5.	ACD BIBBIENA	
	6.	USD CAPOLONA QUARATA	
	7.	ASD CASENTINO ACADEMY	
	8.	ASD US FAELLESE	
	9.	ASD NUOVA AC FOIANO	
	10.	SSD OLMOPONTE AREZZO SRL	
	11.	ASD SANGIOVANNESE 1927	
	12.	ASD TERRANUOVA TRAIANA	
FIRENZE	13.	US AFFRICO ASD	
	14.	GSD ALBERETA SAN SALVI	
	15.	ASD CS ALLEANZA GIOVANILE	
	16.	ASD AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	
	17.	SPD AUDAX RUFINA	
	18.	ASD CALENZANO CALCIO	
	19.	USD CASELLINA	
	20.	ASD FIGLINE 1965	
	21.	SSD FLORIA ARL	
	22.	ASD GRASSINA	
	23.	ASD IMPRUNETA TAVARNUZZE	
	24.	UPD ISOLOTTO	
	25.	ASD LANCIOTTO CAMPI VSD	
	26.	ASD LAURENZIANA	
	27.	SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT	
	28.	ASD USC MONTELUPO	
	29.	USD RINASCITA DOCCIA	

	30.	ASD RONDINELLA MARZOCCO	
	31.	CSD SAN MICHELE	
	32.	ASD SANCAT	
	33.	ASD POL. SANTA MARIA	
	34.	SSD FC SCANDICCI 1908 ARL	
	35.	US SETTIGNANESE ASD	
	36.	ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE	
GROSSETO	37.	US GROSSETO 1912 SS ARL	
	38.	ASD P NUOVA GROSSETO BARBANELLA	
	39.	SSD ARL PRO SOCCER LAB	
	40.	ACD ROSELLE	
	41.	ASD AUDACE ISOLA D'ELBA	
	42.	CSD LIVORNO 9	
	43.	ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE	
	44.	ASD POL. P. CARLI SALVIANO	
	45.	ASD VENTURINA CALCIO	
LUCCA	46.	ASD ACADEMY QM MASSAROSA	
	47.	ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959	
	48.	ASD PIETRASANTA	
	49.	ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO	
	50.	MPSC VIAREGGIO CALCIO	
MASSA	51.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	
	52.	USD DON BOSCO FOSSONE	
PISA	53.	GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD	
	54.	ASD SAN GIULIANO FC	
PISTOIA	55.	SSDAM AGLIANESE ARL	
	56.	ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB	
	57.	USD OLIMPIA ASD	
PRATO	58.	ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA	
	59.	APD COIANO S. LUCIA PRATO SC	
	60.	SSD GALCIANESE	
	61.	GS MEZZANA ASD	
	62.	AC PRATO SSD	
	63.	PRATO CALCIO A 5	FUTSAL
	64.	ASD VIACCIA CALCIO	
	65.	SSD ZENITH PRATO ARL	
SIENA	66.	SSD ASTA 2016 ARL	
	67.	ASD NUOVA SOC. POL. CHIUSI	
	68.	ASD UP POGGIBONSESE	
	69.	UP POLIZIANA ASD	
	70.	GS SAN MINIATO ASD	
	71.	ASD V. MAZZOLA	

TRENTINO

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| TRENTO | 1. ASD MORI S. STEFANO |
| | 2. GS SOLTERI SAN GIORGIO ASD |
| | 3. ASD US TIONE |
| | 4. USD VIPO TRENTO |

UMBRIA

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| FOLIGNO | 1. ASD DUCATO SPOLETO |
| | 2. ASD AC FOLIGNO 1928 |
| | 3. ASD FULGINIUM |
| GUBBIO | 4. ASD GUALDO CALCIO NEXT GEN |
| | 5. ASD WOMEN GUALDO CALCIO |
| PERUGIA | 6. ASD CASTIGLIONE DEL LAGO |
| | 7. CSD GIOVANILI TODI |
| | 8. ASD MADONNA DEL LATTE |
| | 9. AC PERUGIA CALCIO SRL |
| | 10. ASD PGS DON BOSCO |
| | 11. ASD PONTEVECCHIO |
| | 12. ASD TAVERNELLE CALCIO |
| TERNI | 13. POL.D. CAMPITELLO |
| | 14. SSD TERNANA WOMEN |

VENETO

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| BASSANO | 1. SSD ARL FC BASSANO |
| | 2. USD MAROSTICENSE |
| | 3. USD QUADRIFOGLIO |
| | 4. SSD UNION EUROCASSOLA ARL |
| BELLUNO | 5. ASD ALPAGO |
| | 6. USD CASTION BL |
| | 7. SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI |
| PADOVA | 8. US ARCELLA PADOVA ASD |
| | 9. US ARDISCI E SPERA |
| | 10. ASD CALCIO CASALSERUGO MASERA |
| | 11. CALCIO PADOVA SPA |
| | 12. ACD CAMPODARSEGO |
| | 13. AC ESTE Srl |
| | 14. ACD LA ROCCA MONSELICE |
| | 15. SSD ARL MESTRINO UNITED FC |
| | 16. ASD NUOVO MONSELICE CALCIO |
| | 17. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL |
| | 18. SSD PIOVESE ARL |
| | 19. ASD UNION CAMPOSANMARTINO |

ROVIGO	20.	SSD ARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA
	21.	SSD ARL VIGONTINA SAN PAOLO
	22.	ASD VIRTUS ABANO
	23.	ASD GS DUOMO
	24.	USD TAGLIOLESE
SAN DONA'	25.	ASD UNION RIVER
	26.	SSD UNION VIS LENDINARA SRL
	27.	ASD CITTA' DI CAORLE LA SALUTE
	28.	ACD JESOLO
	29.	ASD CALCIO VENETO ORIENTALE
TREVISO	30.	ASD MUSILE MILLE
	31.	SSDRL CALCIO SANDONA' 1922
	32.	FC CASALE ASD
	33.	ADC ECLISSE CARENIEVIGINA
	34.	US FULGOR TREVIGNANO
	35.	SSD GODIGESE ARL
	36.	ASD LIAPIAVE
	37.	SSD ARL LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
	38.	CALCIO MONTEBELLUNA SRL
	39.	US PONZANO CALCIO
VENEZIA	40.	ACD PORTOMANSUE'
	41.	SSDRL TREVISO FBC 1993
	42.	SSD FC UNION PRO 1928 ARL
	43.	ASD VEDELAGO AC ARL
	44.	ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE
	45.	ASD ZERO BRANCO FBC 1932
	46.	SSD ARL FC CALVI NOALE 1925
	47.	SSD DOLO 1909 PIANIGA ARL
	48.	ASD FAVARO 1948
	49.	ASD GALAXY FC
VERONA	50.	ASD GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO
	51.	SSD AC MESTRE ARL
	52.	USD MIRANESE
	53.	ASD PRO VENEZIA
	54.	SSD REAL MARTELLAGO ARL
	55.	ASD SPORTING SCORZE' PESEGGIA
	56.	ACD ALBA BORGO ROMA
	57.	ASD BALDO JUNIOR TEAM
	58.	ASD GC CASTELNUOVO DG
	59.	HELLAS VERONA FC SPA
	60.	FC LEGNAGO SALUS
	61.	SSD ARL FC MONTORIO
	62.	SSD WOMEN HELLAS VERONA ARL

VICENZA

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 63. | SSD ALTO ACADEMY ARL | |
| 64. | FC ARZIGNANO VALCHIAMPO SRL | |
| 65. | SSD CALCIO SCHIO ARL | |
| 66. | ASD FUTSAL CORNEDO | FUTSAL |
| 67. | USD LONGARE CASTEGNERO | |
| 68. | LR VICENZA SPA | |
| 69. | USD MALO 1908 | |
| 70. | SSD THIENE 1908 ARL | |
| 71. | SSD ARL UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | |

A) Riconoscimento Club Giovanili di 3° Livello 2025/2026

Di seguito si riepiloga elenco delle Società a cui è stato sospeso il Riconoscimento di Club Giovanile di 3° Livello per la stagione sportiva 2025/2026, in attesa di successive determinazioni:

MARCHE

FERMO

1. USD SANGIORGESE MONTERUBBIANESE

B) Revoca Riconoscimento Club Giovanili di 3° Livello 2025/2026

Di seguito si riepiloga elenco delle Società a cui è stato revocato il Riconoscimento di Club Giovanile di 3° Livello per la stagione sportiva 2025/2026, che non potranno presentare richiesta di riconoscimento come Club Giovanile di 3° Livello nelle successive due stagioni sportive

ABRUZZO

LANCIANO

1. ASD UNION FOSSACESIA CALCIO

CALABRIA

COSENZA

1. SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA

ROSSANO

2. ASD ROSSANESE

LIGURIA

GENOVA

1. USD CAMPOMORONE S. OLCESE

SAVONA

2. ASD PONTELUNGO

LOMBARDIA

BERGAMO

1. ASD ACCADEMIA PBC GERA D'ADDA

LEGNANO

2. ASD ACCADEMIA BUSTESE

LODI

3. USD VIDARDESE

VARESE

4. USD CALCIO BOSTO

5. ASD GERENZANESE

MARCHE

MACERATA

1. SS MATELICA CALCIO 1921 ASD

PESARO

2. ASD URBANIA CALCIO

MOLISE

ISERNIA 1. ASD FOOTBALL VENAFRO

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

TORINO 1. ASD LASCARIS 1954
 2. SSD SISPORT

PUGLIA

BRINDISI 1. SSD ARL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO

TOSCANA

AREZZO 1. FORTIS AREZZO
GROSSETO 2. ASD ISOLA DELBA FUTSAL CLUB
PRATO 3. ASD VALBISENZIO ACADEMY

UMBRIA

PERUGIA 1. ASD CANNARA
 2. ASD MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO
TERNI 3. ASD OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO
 4. ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO

BASSANO 1. SSD CALCIO ROSA' ARL
ROVIGO 2. ASD CANALBIANCO ACV
TREVISO 3. ASD CALCIO ISTRANA 1964
VENEZIA 4. ASD VENEZIA NETTUNO LIDO



SETTORE
CLUB
GIOVANILE

M A N U A L E L O G O

S.S. 2023-24



Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento dei Club di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come "Club Settore Giovanile", ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo. Il presente Manuale, fornisce ai Club un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come "Club Settore Giovanile".

Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", non sono autorizzate ad utilizzare il marchio "FIGC-SGS Club Settore Giovanile", così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



SETTORE CLUB
GIOVANILE
1° LIVELLO 2° 3° 4°

VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: COLORI E AREA DI RISPETTO

COLORI PRIMARI



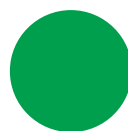
Azzurri Blue

Pantone® 2935 C
CMYK 100 050 000 007
RGB 000 087 184
HEX #0057b8



Poinsetta Red

Pantone® 185 C
CMYK 000 100 090 000
RGB 228 000 043
HEX #e4002b



Bright Green

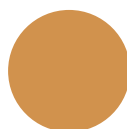
Pantone® 7482 C
CMYK 090 000 100 000
RGB 000 159 077
HEX #009f4d

COLORI LIVELLI



Liv. 1 - Azzurri Blue

Pantone® 2935 C
CMYK 100 050 000 007
RGB 000 087 184
HEX #0057b8



Liv. 2 - Bronzo

Pantone® 6010 C
CMYK 000 040 070 020
RGB 209 147 077
HEX #d2934d



Liv. 3 - Argento

Pantone® 422 C
CMYK 010 000 000 030
RGB 182 191 197
HEX #b6c0c6



Liv. 4 - Team Gold

Pantone® 4525 C
CMYK 010 015 050 020
RGB 197 183 131
HEX #c5b783



Area di rispetto

Assicurarsi sempre che ci sia uno spazio libero sufficiente intorno al logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile". Lo spazio che determina l'area di rispetto è uguale a "X", la cui misura è pari alla distanza tra il logo "FIGC-SGS" e la linea separatrice. Non è consentito che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di rispetto.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: CARATTERE PRINCIPALE

Il carattere utilizzato per la costruzione del logo FIGC-SGS Club Settore Giovanile è
ITC Avant Garde Gothic Bold Condensed.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

.,:;“»»&!?\$€\$+-(%)

1234567890

IL LOGO: ALLINEAMENTO CON ALTRI LOGHI E AREA DI RISPETTO

2X					2X
		X		2X	
2X					2X

La distanza tra il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" e il logo del Club è pari al doppio di "X".

La dimensione massima in altezza del logo del Club è pari all'altezza della dicitura "Club Settore Giovanile - livello"





La Società affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La Società affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: CARTA INTESTATA

Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della Società è posto in alto a destra. Quello "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in alto a sinistra e mai associato a qualsiasi logo commerciale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.

	SETTORE GIOVANILE 1° LIVELLO 2 3 4	

BRAND IDENTITY: BANNER BORDOCAMPO



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: VELA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.

Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: BANDIERA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: FORMAT LOCANDINA

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.





**SETTORE
CLUB
GIOVANILE**

G R A Z I E
